

(Codice interno: 451618)

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2021, n. 18

**Disposizioni in materia di elezione del Garante regionale dei diritti della persona.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Riapertura termini per la presentazione di candidature a Garante regionale dei diritti della persona.**

1. I termini già scaduti dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di candidatura per la nomina a Garante regionale dei diritti della persona di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, sono riaperti per ulteriori quindici giorni dalla data di pubblicazione di un avviso per la presentazione di candidature sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Non si applicano i termini di cui al comma 5 bis dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".
3. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'esercizio dei relativi compiti istituzionali, l'incarico del Garante regionale dei diritti della persona in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato per non più di ulteriori quarantacinque giorni.

**Art. 2****Invarianza della spesa.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 3****Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 giugno 2021

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Riapertura termini per la presentazione di candidature a Garante regionale dei diritti della persona.

Art. 2 - Invarianza della spesa.

Art. 3 - Entrata in vigore.

**Dati informativi concernenti la legge regionale 25 giugno 2021, n. 18**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

**1. Procedimento di formazione**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 15 giugno 2021, dove ha acquisito il n. 67 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Ciambetti;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 16 giugno 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Giacomo Possamai, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 giugno 2021, n. 18.

**2. Relazione al Consiglio regionale**

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

come noto la figura del Garante regionale dei diritti della persona, oggetto di espressa previsione statutaria, è ascrivibile alla categoria degli organismi di garanzia, connotati da profili di autonomia ed indipendenza nell’esercizio delle rispettive funzioni e dalla necessaria, specifica qualificazione delle persone ad essi preposte.

È indubbia la particolare rilevanza istituzionale delle funzioni svolte dal Garante, come peraltro emerso anche in occasione della presentazione da parte del Garante in scadenza di mandato della relazione annuale sulla attività svolta, in corso di esame da parte delle commissioni consiliari a vario titolo competenti.

Si pone ora l’esigenza, attesa tale rilevanza istituzionale dei compiti affidati, anche di derivazione dalla disciplina statale, ed i profili di discrezionalità, propri di un atto di nomina ascrivibile agli atti di alta amministrazione ed il cui esercizio non può essere disgiunto da aspetti di particolare responsabilità istituzionale dell’organo della Regione che la legge individua come competente alla elezione - e, si noti, a maggioranza particolarmente qualificata dei suoi componenti - di poter disporre della più ampia rosa di candidati fra i quali operare tale scelta.

Ne consegue la previsione di emissione di un nuovo avviso pubblico sul BUR per la presentazione di ulteriori candidature, prevedendo contestualmente la proroga, per non oltre 45 giorni, secondo la disciplina generale in materia di durata, scadenza e proroga degli organi di nomina regionale, del Garante in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ed in imminente scadenza del mandato.

Conseguentemente, ed al fine di assicurare il puntuale espletamento della procedura di nomina, accettazione e giuramento del nuovo Garante entro la decorrenza del termine di proroga delle funzioni di quello in carica, si dispone la non applicazione dei termini previsti dalla legge regionale n. 27 del 1997 per l’integrazione delle candidature ad opera dei Consiglieri regionali in esito all’istruttoria dei competenti uffici; quanto sopra atteso che l’emissione di avviso pubblico sul BUR di riapertura termini, e la conseguente facoltà assicurata ad ogni cittadino in possesso dei requisiti richiesti di presentare la propria candidatura, unitamente agli altri soggetti individuati dalla norma, ivi compresi i consiglieri regionali, è ritenuta in grado di consentire il conseguimento degli obiettivi che l’istituzione consiliare si propone di assicurare.

Completano l’articolato le disposizioni di carattere tecnico, in ordine alla clausola di neutralità finanziaria (articolo 2) e di immediata entrata in vigore della legge (articolo 3).

Nella seduta del 16 giugno 2021 la Prima Commissione consiliare ha proceduto a far illustrare l’articolato e ad esaminarlo, concludendo i propri lavori con l’approvazione a maggioranza del provvedimento.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro, Gerolimetto, Sandonà con delega Bisaglia, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cecchetto, Corsi con delega Cestari, Favero) e Lista Veneta Autonomia (Piccinini).

Ha espresso voto contrario il rappresentante del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Possamai Giacomo).”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Giacomo Possamai, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la settimana scorsa, intervenendo sull’articolo 16 del progetto di legge n. 49, poc’anzi votato da questa Assemblea, ho detto

che profumava di condono. Questo che ci accingiamo a discutere è invece un progetto di legge che profuma di “rinvio in tribuna” o di proroga “ad personam”; diciamo che ho apprezzato lo sforzo del Presidente della Prima commissione di dare un taglio e una spiegazione istituzionale a questa proposta, dopodiché penso che in quest’Aula dobbiamo dirci parole di verità come ce le siamo dette in Commissione, nel senso che questa è una legge che nasce per sanare una situazione che reputiamo grave.

Parliamo di una figura importante, la figura del Garante regionale dei diritti della persona. In Commissione la settimana scorsa abbiamo avuto l’occasione di sentire le relazioni sulle attività svolte. Il Garante è una figura che, occupandosi di diritti della persona, riveste un ruolo chiave nell’architettura istituzionale della Regione e oggi chi riveste quella carica è una persona degnissima e di straordinaria competenza.

Il fatto che non si sia arrivati nei tempi dovuti all’individuazione di una persona tra quelle che si sono candidate o tra quelle che potevano essere candidate dai Consiglieri è un precedente grave, così come segna un precedente grave il fatto di dover approvare un progetto di legge per guadagnare 45 giorni e poter presentare ulteriori candidature. Quindi, si tratta di una modalità francamente non accettabile da parte nostra, per più motivi. Il primo è proprio quello che sancisce un precedente, dopo che abbiamo atteso mesi per nominare questa figura. Secondo: il fatto che una maggioranza così ampia come quella che siede in quest’Aula sia andata avanti mesi, come appreso dai giornali, a discutere su chi dovesse essere nominato salvo poi scoprire che, tra i candidati non ce n’era neanche uno in grado di svolgere questo ruolo, francamente colpisce e sconcerta.

Come già detto, l’obiettivo reale del progetto di legge è riaprire la possibilità di presentare una nuova candidatura. Io non posso dire altro se non che ci sembra un metodo non più ripetibile in quest’Aula, perché, appunto segna un precedente estremamente grave. Se si tratta di un’eccezione, ci vede comunque assolutamente contrari.

Ci auguriamo tuttavia che l’esito finale di questa vicenda, per una figura di così alto rilievo, sia quello di individuare una candidatura terza e di straordinario livello che porti all’investitura di un soggetto di grande autorevolezza.”.

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all’articolo 1*

- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 27/1997 è seguente:

“Art. 6 - Presentazione delle proposte di candidatura.

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui devono essere effettuate le nomine o le designazioni, le proposte di candidatura sono presentate:

- a) al Presidente del Consiglio, per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale;
- b) al Presidente della Regione, per le nomine o designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione.

2. Nei casi di cui al comma 2 dell’articolo 5 le proposte di candidatura devono essere presentate entro il termine di presentazione stabilito dal medesimo comma 2.

3. Le proposte di candidatura devono indicare:

- a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
- b) il titolo di studio;

c) un curriculum attestante la professione o l’occupazione abituale, il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina o della designazione, nonché contenente l’elenco delle cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica ricoperte attualmente o precedentemente.

4. Alla proposta di candidatura è allegata, oltre alla dichiarazione di rinuncia al compenso, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2bis dell’articolo 1, la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche e integrazioni o di ineleggibilità specifica all’incarico, nonché la dichiarazione di disponibilità all’accettazione dell’incarico; quest’ultima dichiarazione non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente da cittadini ai sensi del comma 7.

5. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono perentori; le proposte di candidatura pervenute dopo tali termini o prive dei dati e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 non sono prese in considerazione.

5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 5 e limitatamente alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 entro dieci giorni dalla data di trasmissione alla competente Commissione consiliare delle proposte di candidatura istruite ai sensi dell’articolo 7.”.

### 4. Struttura di riferimento

Servizio diritti della persona del Consiglio regionale